



Il Segretario Generale

Prot. Nr. 627/SG/20

Roma, 11 dicembre 2020

OGGETTO: Indennità di buonuscita riservata al personale della Polizia di Stato posto in quiescenza a domanda

Alla Signora Ministro dell'Interno
Pref. Luciana Lamorgese

e, p.c.

Al Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Franco Gabrielli

LORO SEDI

Signora Ministro,

nell'ottica che contraddistingue la nostra costruttiva politica sindacale di fattiva collaborazione, al fine di proporre e trovare soluzioni per risolvere le problematiche afferenti il personale di polizia da Ag.te a DG da noi rappresentato, in allegato l'unità nota riguardante l'indennità di buonuscita, riservata al personale della Polizia di Stato posto in quiescenza a domanda, in merito all'omessa applicazione da parte dell'INPS dell'attribuzione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali del 2,5% del valore dell'ultimo stipendio ai fini della liquidazione della predetta indennità, ai sensi dell'art. 6-bis, c. 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.

Certo di poter contare sul Suo autorevole intervento risolutivo, le porgo deferenti saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe Tiani



La Segreteria Nazionale

**INDENNITÀ DI BUONUSCITA RISERVATA AL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO POSTO IN QUIESCENZA A
DOMANDA**

**Attribuzione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali del 2,5% del valore
dell'ultimo stipendio ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita ai
sensi dell'art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387.**

1

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare l'omessa applicazione da parte dell'INPS dell'art. 6-bis, c. 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387 nei confronti del personale della Polizia di Stato nel caso in cui quest'ultimo domandi di essere collocato in quiescenza.

La norma, in sintesi, possiede la funzione di attribuire un surplus di indennità di buonuscita nei confronti di alcune determinate categorie di lavoratori attraverso la maggiorazione della base contributiva prevista ai sensi dell'art. 3 e 38 d.p.r. n. 1032 del 1973.

Detto surplus consiste nell'incremento della base pensionabile di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Per praticità si riporta la norma oggetto di discussione:

Art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387:

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e 10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.



La Segreteria Nazionale

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.*
(...)

2

In particolare, l'ente previdenziale, generalmente, applica il primo comma al personale della polizia di Stato, ossia a quello "che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto", attribuendo pertanto "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e 10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.".

Tuttavia, L'INPS, erroneamente, omette di applicare il secondo comma dell'art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387 che prevede l'estensione della disposizione di cui al primo comma altresì "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile".

Quest'ultima categoria di aventi diritto, pertanto, qualora in possesso dei due parametri di anzianità, viene privata del diritto previsto da una norma il cui dato letterale appare difficilmente superabile.

A conferma dell'applicabilità della citata norma anche nei confronti di coloro che chiedano di essere collocati in quiescenza (a patto ovviamente di ricadere nei menzionati parametri di anzianità e di servizio utile), è intervenuta recentemente una sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito principi di diritto di rilevante interesse.

Sebbene il *casus belli* riguardi un ruolo professionale differente da quello della polizia di stato, i principi di diritto affermati nella suddetta sentenza sono estendibili anche al personale di nostro interesse.

Anzi, analizzando sinteticamente i passaggi cruciali della sentenza n. 1231 del 2019 del Consiglio di Stato, si potrebbe sostenere *che a fortiori* il caso del personale della polizia che chieda di essere collocato in quiescenza debba rientrare nell'area di



La Segreteria Nazionale

applicazione di questa normativa. Infatti, il caso di specie riguardava un prefetto che era stato collocato in quiescenza dal Ministero dell'Interno una volta raggiunta l'anzianità massima contributiva (aveva maturato oltre 42 anni di anzianità contributiva con 62 anni di età) e che quindi non concerneva specificamente la fattispecie di collocamento in quiescenza a domanda, come peraltro si potrebbe ricavare da un'interpretazione meramente letterale della norma.

Nella sentenza, infatti, si afferma: *“Quanto poi al rilievo, contenuto nella sentenza appellata, secondo cui l'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 sarebbe applicabile al solo personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”, laddove l'appellante è stato collocato a riposo dal Ministero dell'Interno per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, deve solo evidenziarsi, in senso contrario, che la situazione dell'appellante si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma, a mente del quale “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.”*, atteso che egli possedeva, come esposto sopra, i requisiti di anzianità di servizio e di età; pertanto senza curarsi del fatto che non collocamento in quiescenza.

Alla luce di quanto esposto, se la norma risulta essere applicabile al personale che rientri nel range indicato di anzianità e di età senza che abbia chiesto di essere collocato in quiescenza, a maggior ragione, vista l'indiscutibile dicitura testuale *“personale che chieda di essere collocato in quiescenza”*, la medesima norma potrà essere applicata nei confronti di coloro che, rientrando anch'essi nelle fasce di anzianità e di età previste, avranno presentato domanda di collocamento in quiescenza.

Il Consiglio di Stato, inoltre, non si limita ad affermare quanto esposto ma si spinge ad evidenziare la non perentorietà del termine indicato sempre nel secondo periodo del secondo comma dell'art. 6 bis, secondo cui *“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”*.

Infatti, per quanto la motivazione si attagli specificamente sulla normativa dei prefetti, viene statuito che *“In ogni caso, proprio l'ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti.”*.



La Segreteria Nazionale

4

Per le ragioni che precedono, si ritiene che ai sensi dell'art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387 spetti altresì al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, l'attribuzione ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e 10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto, a prescindere dal termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, non possedendo questo alcuna conseguenza decadenziale.

Si ringraziano, per gli approfondimenti giuridici ed il qualificato supporto al Sindacato, l'Avv. Massimiliano Aloi e il Dott. Alessio Traverso